



Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico OIA^t

Modifica del ...

Avamprogetto del 3 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 1985¹ contro l'inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. c

- c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l'articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l'articolo 20d nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l'articolo 20b: le esigenze di cui all'allegato 4.

Art. 19a cpv. 2

Abrogato

Capitolo 2 sezione 5 (art. 20 e 20a)

Abrogata

Art. 36 cpv. 1 lett. a

La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:

- a. sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna (art. 37);

¹ RS 814.318.142.1

Art. 37, rubrica e cpv. 1 primo periodo

Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché delle macchine e apparecchi a motore a combustione interna.

¹ L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna.

Titolo prima dell'art. 42a

Sezione 3a: Limitazione del periodo di validità delle disposizioni sulla messa in servizio degli impianti di combustione

Art. 42a cpv. 1

Abrogato

II

Gli allegati 2, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza sui rifiuti del 4 dicembre 2015² è modificata come segue:

*Allegato 4**N. 1.1 Frase introduttiva e tabella, valore limite per il benzo[a]pirene*

1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6³:

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	...
Benzo[a]pirene	10
...	...

² RS 814.600

³ Cifra 1.6 nella versione della modifica del

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2021.

² L'allegato 2 cifre 112, 113, 114, 115 e 119 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Cifra 112 rubrica nonché cpv. 1 e 2

Ossidi d'azoto e ammoniaca

¹ Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, non devono superare 200 mg/m³.

² Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m³.

Cifra 113

Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m³.

Cifra 114 cpv. 2, 3 e 4

² Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.

³ L'autorità fissa un valore limite specifico all'impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:

- a. le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti dal riciclaggio di rifiuti secondo la cifra 111 capoverso 2 possono essere pari a 10 mg/m³;
- b. il valore limite non deve superare 50 mg/m³ in totale.

⁴ L'UFAM emana raccomandazioni sulla procedura idonea a determinare le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.

Cifra 115

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m³.

Cifra 119 cpv. 1 lett. a

¹ Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:

- a. ossidi d'azoto e ammoniaca;

Allegato 3
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 523 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} L'autorità stabilisce le dimensioni dell'accumulatore per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l'acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.

³ In deroga ai capoversi 1, 2 e ^{2bis}, l'autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se ciò è indicato per motivi tecnici o d'esercizio.

Allegato 4
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna

Cifra 1

Le disposizioni del presente allegato si applicano agli impianti a combustione di cui agli articoli 20d, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all'articolo 19a nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna di cui all'articolo 20b.

Cifra 211

Abrogata

Cifra 23

Abrogata